



# Cremona

COMUNE DI CREMONA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
<b>58</b>	<b>19 dicembre 2024</b>

**Immediatamente Eseguibile**

**Seduta Pubblica**

avente ad oggetto:

**Approvazione Prospetto aliquote IMU 2025, di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 6 settembre 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese dicembre in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Luciano Pizzetti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Fabiola Barcellari, Rosaria Compagnone, Ilaria Cavalli.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ALQUATI JANE	SI	GIUSSANI CARLO	NO
ARDIGO' CLAUDIO	SI	LA SALA PAOLO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	LOFFI VITTORIA COSTANZA ALESSANDRA	SI
BELTRAMI CRISTIANO MARIO	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BONALI DANIELE	SI	MERLI RICCARDO	SI
CAPELLETTI CHIARA	SI	OLZI MARCO	SI
CAROTTI MATTEO	NO	PASQUETTI LAPO	SI
CAVALLI ILARIA	SI	PIZZETTI LUCIANO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	POLI ROBERTO	SI
COMPAGNONE ROSARIA	SI	PORTESANI ALESSANDRO	SI
D'AMBROSIO MARIALUISA	SI	SEGALINI ANDREA	SI
FEDELI LUCA	SI	SESSA ELEONORA	SI
FRASSI SIMONA	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	TACCHINI PAOLA	SI
GALLI MARCO	SI	VIOLA ROSITA ANTONELLA	SI
GEREVINI MATTIA	SI	VIRGILIO LEONARDO	SI
GHIDOTTI CARLALBERTO	SI		

**A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.**

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

**presenti:** n. 32  
**votanti:** n. 32

**voti favorevoli** n. 21 (Ardigò – Barcellari – Bonali -  
Cavalli – D'Ambrosio – Frassi -  
Gagliardi – Galli – Gerevini -  
Giussani – La Sala – Loffi -  
Marenzi – Merli – Pasquetti -  
Pizzetti – Poli – Segalini – Sessa -  
Viola - Virgilio)  
**voti contrari** n. 11 (Alquati – Beltrami – Capelletti -  
Ceraso – Compagnone – Fedeli -  
Ghidotti – Olzi – Portesani – Simi -  
Tacchini)  
**astenuti** n. //

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

**presenti:** n. 32  
**votanti:** n. 32

**voti favorevoli** n. 32 (Alquati – Ardigò – Barcellari -  
Beltrami – Bonali – Capelletti -  
Cavalli – Ceraso – Compagnone -  
D'Ambrosio – Fedeli – Frassi -  
Gagliardi – Galli – Gerevini -  
Ghidotti – Giussani – La Sala -  
Loffi – Marenzi – Merli – Olzi -  
Pasquetti – Pizzetti – Poli -  
Portesani – Segalini – Sessa -  
Simi – Tacchini – Viola - Virgilio)  
**voti contrari** n. //  
**astenuti** n. //

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSE

Richiamato:

1. L'art. 1 della Legge 160/2019, in particolare:

comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI) e che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

commi dal 739 al 783 che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

comma 756 il quale dispone che, con decorrenza 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge medesima;

comma 757 il quale stabilisce che, anche qualora non si ritenga di diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e che la delibera stessa senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della stessa legge;

Il comma 764 che prevede che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento disciplinante l'imposta municipale propria, prevale quanto stabilito nel Prospetto.

Il comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il Prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

2. Art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che con riferimento all'art. 1 della legge 160/2019, apporta modifiche:

a) al comma 756 prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere modificate e integrate le fattispecie delle aliquote IMU individuate con decreto di cui al primo periodo del comma stesso;

b) al comma 767, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, art. 1 Legge 160/2019, in mancanza di deliberazione approvata secondo le modalità di cui al citato comma 757 e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote base di cui alla Legge 160/2019;

3. il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 160/2019, stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto di cui all'art. 1, comma 757, legge 160/2019 e prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote all'anno di imposta 2024.

4. L'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che stabilisce l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decorrenza dall'annualità di imposta 2025, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni nella fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal prospetto medesimo;

5. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, che integra il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con il quale, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, è stato riapprovato l'allegato A, in sostituzione dello stesso allegato del precedente decreto, che definisce le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie.

6. le “Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)” approvate con propria deliberazione n. 7 del 11 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

7. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: “Modifica e integrazione delle “Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)”.

## **MOTIVAZIONE**

1. L'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019 stabilisce che i comuni, a decorrere dall'anno 2021, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrate in vigore della legge medesima.

Il comma 757 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera. La deliberazione approvata in assenza del Prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Il comma 764 prevede che in caso di discordanza fra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

L'art. 1, comma 837, della Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023-2025) ha apportato modifiche ai commi 756 e 767, art. 1, della legge 160/2019 prevedendo che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze possano essere modificate e integrate le fattispecie delle aliquote IMU individuate con decreto ministeriale di cui al comma 756 e stabilendo che in mancanza di deliberazione di approvazione delle aliquote IMU adottata secondo le modalità di cui al comma 757, si applicano le aliquote base definite dalla Legge 160/2019.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto in data 7 luglio 2023, ha previsto l'obbligo, con decorrenza 2024, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del relativo Prospetto utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, differenziando le aliquote in funzione delle fattispecie individuate nel medesimo decreto.

L'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, stabilisce l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decorrenza dall'annualità di imposta 2025, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni nella fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal prospetto medesimo.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, ha integrato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con il quale, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, è stato riapprovato l'allegato A, che sostituisce lo stesso allegato del precedente decreto e che definisce le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie.

Il Prospetto aliquote IMU redatto secondo la piattaforma ministeriale è strutturato in maniera tale

da individuare sei aliquote per altrettante fattispecie principali, all'interno di ciascuna delle quali viene offerta la possibilità di prevedere una serie di fattispecie (e dunque di aliquote) personalizzate.

2. Si rende pertanto necessario approvare il Prospetto aliquote IMU 2025, redatto mediante la relativa piattaforma informatica ministeriale messa a disposizione dei comuni sul Portale del federalismo fiscale, costituito dall'allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, si procede all'approvazione delle aliquote secondo i seguenti criteri.

3. Al fine di assicurare la permanenza, anche prospettica, degli equilibri di bilancio di parte corrente, garantendo la copertura finanziaria delle spese di funzionamento dei servizi a fronte di un significativo incremento dei prezzi dei beni e dei servizi osservato nel periodo 2021-2024, e in considerazione dei limiti imposti a decorrere dal 2025, dal recente Decreto Min. Economia e Finanze del 06/09/2024, all'autonomia dei Comuni nell'esercizio del potere di definizione delle esenzioni/agevolazioni IMU (commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), le aliquote previste dal 2025 sono state rimodulate nel modo seguente:

a) si confermano, rispetto al precedente anno, le seguenti aliquote:

- aliquota 10,6 per mille (1,06%) per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- aliquota 10,6 per mille (1,06%) per altri fabbricati (diversi da abitazione principale e fabbricati di categoria D);
- aliquota 6,00 per mille (0,6%) per immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e relative pertinenze;
- aliquota 10,6 per mille (1,06%) per aree fabbricabili;
- aliquota 10,6 per mille (1,06%) per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- aliquota 7,50 per mille (0,75%) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari.

b) si aumentano le aliquote per le seguenti fattispecie:

- abitazione in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta e/o collaterale - aliquota 9,80 per mille (0,98%);
- Onlus o enti del terzo settore - aliquota 6,10 per mille (0,61%);
- Terreni agricoli – aliquota 10,6 per mille (1,06%).

c) si prevede aliquota pari all'aliquota individuata per le relative fattispecie principali (10,6 per mille – 1,06%), per i seguenti immobili, che per questo motivo non trovano specifica individuazione all'interno del Prospetto aliquote 2025:

- abitazioni locate a canone agevolato di cui all'art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1, 2 e 3 Legge 431/1998;
- "negozi e botteghe" (cat. C/1);
- Opifici (cat. D/1);

- Botteghe storiche (che la piattaforma ministeriale ha accorpato alle botteghe artigiane e per le quali, conseguentemente, non è possibile replicare apposita aliquota agevolata, che provocherebbe inevitabilmente una diminuzione di gettito non sostenibile).

d) si prevede aliquota pari all'aliquota individuata per la relativa fattispecie principale per le Abitazioni di tipo rurale, al fine di evitare discriminazioni all'interno della stessa fattispecie di immobili, in quanto la piattaforma ministeriale per la redazione del prospetto aliquote IMU 2025 prevede la facoltà di agevolare le sole abitazioni di categoria catastale A/6 (Abitazioni di tipo rurale) e non anche le abitazioni censite in altre categorie catastali alle quali è stata attribuita apposita annotazione di ruralità e parimenti inquadrabili come abitazioni di tipo rurale.

4. Non vengono replicate le seguenti aliquote in quanto la fattispecie risulta soppressa all'interno delle Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata I.M.U.:

- 7,6 per mille (0,76%) per Fabbricati di categoria D di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi, e a carattere terziario avanzato, di cui al documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona". (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale) – (quota interamente riservata allo Stato);

- 7,6 per mille (0,76%) per Fabbricati di categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi di cui al documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona". (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale) – (quota interamente riservata allo Stato);

- 7,6 per mille (0,76%) per Immobili classificati nei gruppi catastali A/10, C/2 e C/3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività a carattere terziario avanzato realizzati nell'area ex Annonario (CR.2), di cui al documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona". (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale);

- 7,6 per mille (0,76%) per Immobili oggetto di nuovi insediamenti di cui al Programma di attuazione del Comune di Cremona – Accordo per l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra il Comune e Regione Lombardia – finalizzato alla promozione di particolari aree ed edifici pubblici e privati come destinazioni attrattive rivolte a soggetti che intendono investire nel territorio comunale (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di acquisizione delle unità immobiliari oggetto di nuovo insediamento di cui all'Accordo per l'attrattività – AttrACT);

- 7,6 per mille (0,76%) per unità immobiliari utilizzate per nuovi insediamenti di commercio di vicinato, artigianato (di servizio e artistico), del terziario (alberghi, pubblici esercizi, strutture ricettive, istruzione formazione e assistenza, attività culturali) e studi professionali all'interno dei Nuclei di antica formazione: Centro Storico, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio Comunale, provenienti da un periodo di mancata locazione di anni uno. (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data del nuovo insediamento, come risultante da visura camerale);

- 7,6 per mille (0,76%) per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale realizzati nelle aree dismesse così come individuato nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del territorio. (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data del nuovo insediamento, come risultante da visura camerale);

- 7,6 per mille (0,76%) per immobili classificati nei gruppi catastali A/10, C/2 e C/3: fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all'insediamento di nuove attività a carattere terziario e artigianale realizzato nelle aree dismesse così come individuato nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del territorio. (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data del nuovo insediamento, come risultante da visura camerale);
- 10,6 per mille (1,06%) per Negozi e botteghe non locati;
- 10,6 per mille (1,06%) per unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita;
- 10,6 per mille (1,06%) per abitazioni non locate.

5. Si conferma l'azzeramento dell'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, in considerazione della tipologia di immobili, dando continuità allo specifico trattamento fiscale rispetto alla precedente annualità.

6. Si rileva come la precedente rimodulazione tariffaria sia intervenuta in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 con decorrenza 01/01/2020.

Il gettito IMU è stato previsto nel 2025 in € 21.660.000,00 (comprensivo dell'IMU abitazione principale cat.A1, A8, A9) con una variazione in aumento rispetto al 2024 di € 1.360.000,00, che tiene conto anche dell'effetto a regime per circa €200.000,00 dell'attività di recupero dell'evasione svolta dal Servizio Entrate Tributarie nel 2024 e anni precedenti.

#### **PRE-VERIFICHE**

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 8 novembre 2024 dal Direttore del Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) e in data 12 novembre 2024 dal Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Programmazione, Servizi ) espresso nella seduta del 9 dicembre 2024.

#### **NORMATIVA**

1. Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (legge di bilancio 2020), istitutiva della "nuova" Imposta Municipale Propria, articolo 1, commi 738 e seguenti, in particolare:

comma 744, che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76% (7,6 per mille);

comma 748 che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,6% (6,00 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;

comma 750 che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla sino all'azzeramento;

comma 752, che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla sino all'azzeramento;

comma 753 che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 mille) o di diminuirla fino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,60 per mille riservata allo Stato);

comma 754 che individua nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota base, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;

comma 756 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;

comma 757 il quale, anche qualora non si ritenga di differenziare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge, stabilisce l'obbligo di redazione della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il "Prospetto delle aliquote" che forma parte integrante della delibera stessa, anche nel caso in cui il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 art. 1 legge 160/2019;

comma 764 il quale prevede che in caso di discordanza tra il Prospetto delle aliquote redatto accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il Prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

2. Art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, con riferimento all'art. 1 della legge 160/2019, apporta modifiche:

a) al comma 756 prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere modificate e integrate le fattispecie delle aliquote IMU individuate con decreto di cui al primo periodo del comma stesso;

b) al comma 767, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, art. 1 Legge 160/2019, in mancanza di deliberazione approvata secondo le modalità di cui al citato comma 757 e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote base di cui alla Legge 160/2019;

3. Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 luglio 2023, con il quale vengono individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) solo utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione ai comuni sul Portale del federalismo fiscale e stabilisce le modalità di elaborazione e di trasmissione del relativo prospetto al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto aliquote a decorrere dall'anno di imposta 2024;

4. L'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che stabilisce l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decorrenza dall'annualità di imposta 2025, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni nella fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal prospetto medesimo;

5. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, che integra il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con il quale, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, è stato riapprovato l'allegato A, in sostituzione dello stesso allegato del precedente decreto, che definisce le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie.

6. Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

7. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"."

## **DECISIONE**

1. Approva il Prospetto aliquote IMU anno 2025, di cui all'allegato C) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

2. Provvede ad inviare al Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'economia e delle finanze il "Prospetto aliquote IMU" 2025, mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023 così come integrato dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 6 settembre 2024, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

3. Da' atto che le aliquote approvate mediante il presente atto risultano coerenti con il progetto di bilancio in corso di approvazione.

Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

## **EFFETTI**

Le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).

Esse sono state determinate in conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento.

E' riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario, al Servizio Comunicazione ed al soggetto concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali.

**IL PRESIDENTE**

**(Luciano Pizzetti)**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
VERBALIZZANTE**

**(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)**